

Osservazioni e proposte di modifica alla bozza di Statuto CNR del 3 marzo 2017

Art. 3, comma 1. (Obiettivi)

L'ANPRI chiede un riferimento esplicito all'art. 2 del D.lgs 218/2016, la cui assunzione nello Statuto ed attuazione nei Regolamenti è essenziale per perseguire efficacemente gli obiettivi di cui all'art. 3. Di conseguenza, l'ANPRI chiede che il primo periodo del comma in questione sia così riscritto: *"In coerenza con quanto previsto nell'art. 2 del D.Lgs. 218/2016, con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli atti di indirizzo e con le direttive adottati dal Ministro, il CNR:"*.

Motivazione. Quanto previsto nell'art. 2 del D.Lgs. 218/2016 costituisce premessa essenziale per l'efficace conseguimento degli obiettivi che il CNR si propone nell'art. 3 dello Statuto. Si ritiene pertanto utile richiamare da subito ed esplicitamente i contenuti dell'art. 2 del D.Lgs. 218/2016 la cui attuazione deve essere esplicitamente assunta nello Statuto e concretizzata nei Regolamenti che ne discendono.

Art. 4, comma 1, lettera d). (Principi di organizzazione)

L'ANPRI chiede un richiamo esplicito ai contenuti dell'art. 2 del D.lgs 2018/2016, il cui recepimento nello Statuto ed attuazione nei Regolamenti è essenziale per definire efficacemente i principi di organizzazione di cui all'art. 4. Di conseguenza, l'ANPRI chiede che la lettera d) del comma in questione sia così riscritta: *"d) in coerenza con i contenuti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 218/2016, adotta misure organizzative volte a tutelare e valorizzare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e tecnologi, nonché misure anti-discriminatorie e promuove le pari opportunità;"*.

Motivazione. Quanto previsto nell'art. 2 del D.Lgs. 218/2016 rappresenta un riferimento essenziale per i principi da assumere nel disegnare l'organizzazione di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 4, comma 1, lettera l). (Principi di organizzazione)

Il comma 6-art. 17 del D.Lgs. 218/2016 esclude gli Enti di ricerca vigilati dal MIUR dall'applicazione delle disposizioni definite negli altri commi dello stesso art. 17, precisando che per gli Enti di ricerca vigilati dal MIUR trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. 218/2016. Di conseguenza, l'ANPRI chiede che la lettera l) del comma in questione sia così riscritta: *"l) procede periodicamente alla valutazione degli istituti e dei dipartimenti ai fini del loro equilibrato potenziamento per il conseguimento dei rispettivi obiettivi attraverso la razionalizzazione delle strutture, dell'allocazione delle risorse e della definizione delle strategie, assicurando terzietà delle procedure di valutazione, stabilità dei criteri e coerenza degli stessi con quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 218/2016."*

Motivazione. Il riferimento corretto è l'art. 5 del D.Lgs. 218/2016 in quanto il comma 6-art. 17 del D.Lgs. 218/2016 esclude gli Enti di ricerca vigilati dal MIUR dall'applicazione delle disposizioni definite negli altri commi dello stesso art. 17. Nel testo è opportuno esplicitare che la razionalizzazione delle risorse, ect. sono strumenti che, facendo riferimento ai risultati della valutazione, devono essere utilizzati per mettere gli istituti e i dipartimenti nelle condizioni di perseguire i rispettivi obiettivi.

Art. 7, comma 1. (Consiglio di amministrazione)

Si chiede di modificare l'art. 7, comma 1 al fine di:

- a) circoscrivere l'elettorato attivo e passivo al solo personale ricercatore e tecnologo,
- b) ampliare a due il numero di ricercatori e tecnologi presenti nel Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, L'ANPRI chiede che il comma in questione sia così riscritto: *“Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, nominati con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto di riordino decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro con le seguenti modalità: il presidente con le procedure indicate dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213; uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e due eletti dai ricercatori e tecnologi del CNR tra i ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure elettive, anche telematiche, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta”*.

Motivazioni

- a) La proposta del CNR di conservare l'attuale elettorato attivo (tutto il personale) per l'elezione del rappresentante dei Ricercatori e Tecnologi (R&T) nel CdA è in palese contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 218/2016 che impone una *“rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”*. Pertanto, l'elettorato attivo va circoscritto ai soli R&T del CNR.
- b) Venendo a decadere la composizione del CdA del CNR dettata dal D.Lgs. 213/2009 per effetto del successivo obbligo di legge di limitare a cinque il numero dei Consiglieri di Amministrazione del CNR, sarebbe discriminatorio a danno dei R&T del CNR limitare ad uno il numero dei propri rappresentanti in seno al CdA dato che negli altri Enti vigilati dal MIUR, il cui CdA è composto da 5 consiglieri, è prevista la presenza di **due** Ricercatori e/o Tecnologi dell'Ente.

Art. 7, comma 2, lettera bb). (Consiglio di amministrazione)

Si chiede, coerentemente con quanto indicato nell'art. 2 del D.lgs 218/2016, di prevedere che i ricercatori e tecnologi dell'Ente possano concorrere alle proposte di cui alla lettera bb). Di conseguenza, l'ANPRI chiede che il comma in questione sia così riscritto: *“bb) propone al Governo progetti di ricerca considerati di alta valenza strategica per il Paese, acquisendo, con modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proposte elaborate dai ricercatori e tecnologi;”*.

Motivazione. Utilizzare, coerentemente con l'impianto generale del D.lgs 2018/2016, le competenze e le professionalità di ricercatori e tecnologi al fine di concorrere più efficacemente all'elaborazione da parte del CdA dei progetti di cui alla lettera bb).

Art. 8, commi 2 e 3. (Consiglio scientifico)

Si chiede di innalzare a **cinque** (su dieci) il numero di rappresentanti elettivi dei R&T del CNR, i quali, come tutti gli altri consiglieri scientifici, devono essere *“scienziati di alta qualificazione a livello internazionale”*. Di conseguenza, l'ANPRI chiede che il comma 2 sia così riscritto: *“Il consiglio scientifico è formato da dieci componenti scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, di cui cinque eletti dai ricercatori e tecnologi del CNR tra i ricercatori e tecnologi di ruolo e cinque esterni all'Ente con professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR, con procedure definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta”*. Conseguentemente, al successivo comma 3, dopo le parole *“L'individuazione dei componenti”*, devono essere inserite le parole: *“non elettivi”*.

Motivazione. La proposta del CNR, secondo la quale su 10 consiglieri scientifici solo 2 sono eletti dai R&T, non appare rispettosa né delle competenze e della qualificazione dei R&T dell'Ente né del D.Lgs. 218/2016 che impone di garantire *“la valorizzazione professionale”* dei R&T, anche attraverso la partecipazione agli organi scientifici e di governo dell'Ente. La proposta dell'ANPRI punta a realizzare un corretto equilibrio numerico tra consiglieri interni ed esterni all'Ente. Inoltre, la proposta del CNR di limitare l'elettorato passivo ai soli Dirigenti di Ricerca e Dirigenti Tecnologi è ingiustamente discriminatoria nei confronti dei R&T di II e III livello, dato che: *i)* analoga esclusione non è prevista per i professori associati e per i ricercatori universitari, e *ii)* il vigente Statuto consente di attribuire la direzione di un Dipartimento *“a ricercatori o tecnologi dell'ente”*, purché *“dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale”*, senza alcuna preclusione nei confronti dei R&T di II e III livello.

Art. 11. (Direttore generale)

Si chiede che il Direttore Generale debba essere coadiuvato dalla Giunta dei Direttori di Dipartimento nello svolgimento di quei compiti che hanno un impatto diretto ed indiretto sulla rete scientifica. Ci riferiamo, in particolare, i compiti di cui alle lettere a), b), c) ed f). Si chiede, inoltre, che lo Statuto assuma esplicitamente l'indicazione che nei Regolamenti siano previste, per la lettera c), modalità formali di coinvolgimento dei ricercatori e tecnologi.

Motivazione. Al DG del CNR attualmente competono molte scelte strategiche per l'Ente che hanno forte impatto anche sulla rete scientifica, senza che la *“dirigenza scientifica”* del CNR possa intervenire, esprimere la propria opinione e fornire il proprio contributo. Al fine di mettere l'attività di ricerca al centro degli interessi, degli obiettivi e dell'operato dell'intero CNR, Amministrazione centrale compresa, è indispensabile pertanto che le suddette scelte strategiche siano effettuate con il diretto coinvolgimento della Giunta dei Direttori di Dipartimento. In merito alla lettera c), è opportuno, con riferimento all'impianto generale del D.Lgs. 218/2016, che lo Statuto assuma esplicitamente l'indicazione che nei Regolamenti siano previste modalità formali di coinvolgimento dei ricercatori e tecnologi, al fine di acquisire elementi di riferimento da chi è chiamato ad operare con gli stessi regolamenti.

Art. 12, comma 1. (Dipartimenti)

L'ANPRI chiede che il comma sia modificato come segue: *“Le attività del CNR si articolano in macroaree di ricerca scientifica e tecnologica, di seguito macroaree, definite dal Consiglio di Amministrazione identificando ambiti disciplinari o tematici omogenei, con riferimento alla missione istituzionale dell'Ente”*.

Motivazione. Le Macroaree di ricerca scientifica e tecnologica non possono essere decise dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli obiettivi di ricerca individuati dal Ministro (che variano periodicamente), ma solo rispetto alla missione istituzionale attribuita all'ente, tenendo conto della necessità di identificare raggruppamenti omogenei dal punto di vista disciplinare (come descritto nel Documento di Classificazione delle Competenze Disciplinari del CNR, che rappresenta un ottimo lavoro di raccordo tra differenti tipi di classificazioni esistenti).

Art. 12, comma 2. (Dipartimenti)

L'ANPRI chiede di riscrivere il comma 2 per come segue: *“I dipartimenti sono strutture organizzative con compiti di promozione, proposta, programmazione, e coordinamento degli Istituti. I Dipartimenti raggruppano gli istituti in base alle macroaree di ricerca scientifica e tecnologica dei loro ricercatori e tecnologi e dei rispettivi obiettivi indicati negli atti costitutivi. I dipartimenti svolgono un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle rispettive comunità scientifiche anche in ambito nazionale”*.

Motivazione. I Dipartimenti devono essere strutture di coordinamento, promozione, proposta, etc. degli organismi nei quali si svolge l'attività di ricerca. Per poter effettivamente realizzare tali compiti è necessario che essi raggruppino istituti che presentano affinità sia rispetto alle macroaree sia rispetto agli obiettivi di ricerca. Al momento i Dipartimenti sommano istituti i cui ricercatori

appartengono a molte macroaree, a volte completamente diverse tra loro, che non condividono, linguaggi, concetti e modi di produzione della conoscenza. L'esempio più clamoroso è il Dipartimento delle scienze umane sociali e patrimonio culturale, dove gli istituti rappresentano ben 6 macroaree, cui si aggiunge un'area tematica.

Art. 12, comma 7. (Dipartimenti)

Si chiede di semplificare la struttura verticistica della rete scientifica e ridefinire i criteri di nomina dei Direttori di Dipartimento con un maggiore coinvolgimento dei Direttori di Istituto nella individuazione dei candidati da selezionare. In particolare, l'ANPRI chiede che il comma 7 sia così riscritto: *“La direzione del dipartimento è attribuita a ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, professori universitari di ruolo, dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale, sulla base di apposite procedure che prevedano l'individuazione di una terna da parte dei Direttori degli istituti afferenti al Dipartimento. L'incarico è conferito dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione che individua il Direttore di dipartimento nella terna indicata dai Direttori di istituto. Il direttore di dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica quattro anni e può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi”*.

Motivazione. Dato che l'attività di ricerca è svolta esclusivamente all'interno degli Istituti e che il compito del Dipartimento è essenzialmente quello di agevolare la collaborazione tra gli Istituti e la partecipazione degli stessi a grossi progetti di ricerca, si ritiene ingiustificata una nomina verticistica del Direttore di Dipartimento. L'elaborazione della terna da parte dei Direttori di Istituto realizza anche una auspicabile partecipazione, seppur indiretta, dei R&T afferenti al Dipartimento, dato che, ai sensi delle modifiche proposte all'art. 14, comma 5, i Direttori di Istituto svolgono anche il ruolo di rappresentanti dei R&T dell'Istituto da loro diretto.

Art. 12 comma 9. (Dipartimenti)

Si chiede di innalzare a **sei** il numero di componenti dei Consigli Scientifici di Dipartimento e assicurare che la metà di essi sia eletta dai R&T degli Istituti afferenti al Dipartimento. Di conseguenza, l'ANPRI chiede che il suddetto comma sia così riscritto: *“Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da sei componenti scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità, di cui tre eletti dai ricercatori e tecnologi degli Istituti afferenti al Dipartimento tra i ricercatori e tecnologi di ruolo degli Istituti afferenti al Dipartimento e tre esterni all'Ente ed appartenenti alla comunità scientifica di riferimento, con modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento”*.

Motivazione. Si ritiene opportuno che già nello Statuto sia assicurata, come imposto dall'art. 2 del D.Lgs. 218/2016, una adeguata rappresentanza dei R&T nei Consigli Scientifici di Dipartimento. La proposta dell'ANPRI di innalzare a sei il numero complessivo di consiglieri scientifici consente di realizzare un equilibrio tra componenti esterni ed interni.

Art. 14, comma 5. (Istituti)

L'ANPRI chiede che i Direttori degli Istituti dell'Ente siano nominati sulla base di procedure elettive da parte dei R&T dell'Istituto stesso. L'ANPRI chiede inoltre che i Direttori di Istituto, se dipendenti del CNR, non siano messi in aspettativa e sia loro riconosciuta un'indennità di carica commisurata alle dimensioni e all'articolazione territoriale dello specifico istituto. Di conseguenza, l'ANPRI chiede che il suddetto comma sia così modificato: *“La direzione dell'istituto è attribuita a persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di apposite procedure elettive da parte dei ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Istituto, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico è conferito dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione con criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico di Direttore di istituto, se ricoperto da un dipendente del CNR, dà origine ad una indennità di incarico stabilita in funzione delle dimensioni e della struttura dell'Istituto dal regolamento di organizzazione e funzionamento”*.

Motivazioni. L'ANPRI ritiene che, come riconosciuto ai professori e ricercatori universitari e ai R&T dell'INFN, anche ai R&T del CNR sia riconosciuto il diritto di scegliere il Direttore del proprio Istituto. Il Direttore di istituto deve inoltre essere un *"primus inter pares"*, e quindi, se dipendente del CNR, è inopportuno che sia messo in aspettativa con un contratto di tipo privatistico. Si ritiene inoltre opportuno che l'indennità di carica sia commisurata al numero di dipendenti e al numero complessivo di sedi dell'Istituto.

Art. 15, comma 2. (Incompatibilità e indennità di carica)

L'ANPRI chiede di non modificare la norma sull'incompatibilità del Presidente così come formulata nel vigente Statuto, mantenendo l'attuale a dizione *"Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa"*.

Motivazione. In ragione della complessità delle attività e delle dimensioni del CNR, l'ANPRI ritiene quanto mai opportuno che il Presidente del CNR possa svolgere le sue funzioni a tempo pieno, libero da altri impegni di carattere continuativo. Riteniamo, inoltre, che le motivazioni addotte dal CNR per la modifica proposta, non dimostrino a sufficienza la *"incompatibilità"* o la *"incoerenza"* rispetto alla normativa vigente, peraltro mai contestata dall'organo vigilante in sede di controllo preventivo di legittimità e di merito (ex art. 7 del D.Lgs. 213/2009).

Art. 15, comma 4. (Incompatibilità e indennità di carica)

L'ANPRI chiede che le incompatibilità previste nel primo periodo di tale comma siano estese anche ai componenti dei Consigli scientifici di dipartimento e che sia fissata l'incompatibilità anche tra la carica di Consigliere scientifico di dipartimento e quelle di Direttore di Istituto e di Dipartimento. Va inoltre estesa anche ai R&T che fanno parte del Consiglio Scientifico e dei Consigli scientifici di Dipartimento la non applicazione dell'incompatibilità della loro carica con la responsabilità di progetti di ricerca non finanziati dal CNR e va infine recepita la limitazione dell'elettorato attivo ai soli R&T nella procedura di elezione dei loro rappresentanti negli organi scientifici e di governo. Pertanto, il suddetto comma va così riscritto: *"Le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del consiglio scientifico di dipartimento sono incompatibili con quelle di componente del collegio dei revisori dei conti e di componente degli organismi di valutazione previsti dalla legge. Tutte le cariche citate sono incompatibili tra di loro e con quelle di direttore generale, di direttore di dipartimento, di direttore di istituto, di componente del consiglio scientifico e di componente del consiglio scientifico di dipartimento. Tutte le cariche citate sono altresì incompatibili con incarichi politici elettivi e soggette alle incompatibilità negli ulteriori casi previsti dalla legge. Le cariche di presidente, di direttore generale, di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico, del collegio dei revisori dei conti e di organismi di valutazione previsti dalla legge non sono compatibili con la responsabilità di progetti di ricerca gestiti dal CNR o dove il CNR ha un interesse prevalente. L'incompatibilità stabilita dal periodo precedente non si applica ai componenti del consiglio di amministrazione e dei consigli scientifici eletti dai ricercatori e tecnologi del CNR qualora i progetti di ricerca non siano finanziati dal CNR"*.

Motivazione. Si intende colmare una mancanza nelle incompatibilità previste dall'attuale Statuto, oltre a consentire anche ai rappresentanti dei R&T negli organi di consulenza scientifica di essere responsabili di progetti di ricerca gestiti dal CNR o dove il CNR ha un interesse prevalente, purché tali progetti non siano finanziati dal CNR stesso.

Art. 16, comma 1. (Aree territoriali di ricerca)

L'ANPRI chiede di modificare il comma 1 come segue: *"Il CNR persegue la collocazione degli istituti in aree territoriali di ricerca con lo scopo di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica a livello nazionale promuovendo, con il coinvolgimento dei ricercatori e tecnologi, sinergie con i diversi attori del sistema delle autonomie locali e delle imprese, nonché per favorire una maggiore ed efficace interazione tra il personale."*

Motivazione. Chiarire e definire meglio quanto indicato nel comma 1. La formulazione originale relativa al ruolo delle Aree di Ricerca nel rapporto con le realtà locali è una componente essenziale della definizione delle Aree, garantendo il pieno coinvolgimento di R&T.

Art. 17, comma 2. (Amministrazione centrale)

L'ANPRI concorda con la modifica statutaria proposta del CNR, specie se tale modifica prefigura una semplificazione della struttura amministrativa centrale e una riduzione di posizioni ed incarichi dirigenziali.

Art. 20, commi 1 e 1bis. (Disposizioni finali)

L'ANPRI chiede di cassare il comma 1bis e di inserire alla fine del comma 1 le seguenti parole: *“, salvo i casi di conflitto e le altre ipotesi eccezionali previste dalla normativa vigente che consentono l'avvalimento di un avvocato del libero foro. Resta comunque fermo quanto previsto dall'ordinamento della professione forense per i dipendenti in possesso delle necessarie abilitazioni professionali.“*.

Motivazione. La normativa in vigore e la giurisprudenza in materia (cfr. da ultimo Cassazione 1086/2001) già consentono alle Amministrazioni pubbliche, Enti di Ricerca compresi, di rivolgersi ad avvocati del libero foro ove sussista conflitto con lo Stato o le Regioni.



Gianpaolo Pulcini
Segretario Nazionale, Responsabile CNR